

MOZIONE POLITICA

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

PRESO ATTO

- che il mutato contesto economico, sociale e normativo, proprio di una società globale soggetta a regole e discipline di derivazione non soltanto nazionale richiede oggi agli avvocati di rendere le proprie prestazioni in un contesto organizzativo moderno e multidisciplinare, capace di offrire servizi sempre più qualificati e specialistici, idonei a rispondere alle molteplici e differenziate esigenze di tutela di cittadini ed imprese;
- che tali formule organizzative consentirebbero agli avvocati di cogliere, allo stesso tempo, maggiori e più redditizie opportunità professionali, unitamente ad indubbi vantaggi competitivi sotto il profilo di una più razionale, efficiente e mirata organizzazione, con indubbe e positive ricadute sociali, anche in termini di nuove opportunità di lavoro e di reddito;
- che la stessa commissione europea, secondo la relazione licenziata nello scorso mese di marzo da un apposito gruppo di lavoro, individua ormai i servizi professionali come un: *“motore dell’economia basato sulla conoscenza”*, riconoscendo nella valenza intellettuale dei prodotti e servizi offerti dalle libere professioni *“un rilevante potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro competitivi”*;
- che in tale prospettiva, infatti, la commissione europea ha già individuato nelle professioni intellettuali *“un target”* di riferimento cui destinare, per il periodo 2014-2020 misure specifiche per *“migliorare l’accesso dei liberi professionisti agli strumenti finanziari dei programmi comunitari a favore della competitività”* (Programma COSME);
- che nel contesto normativo nazionale la stessa L. 247/2012, all’art. 4, già prevede che

la professione forense possa essere svolta in contesti organizzativi multidisciplinari, condizionandole però alla sola forma dell’associazione tra professionisti;

- che la delega al governo prevista dal successivo art. 5 della stessa L. 247/2012 per l’adozione della disciplina di dettaglio dell’attività forense in forma societaria non è stata tempestivamente esercitata.

Tanto premesso, il XXXII Congresso Nazionale Forense,

IMPEGNA

l’OUA e il CNF ad intervenire presso il Governo ed il Parlamento al fine di regolamentare la possibilità di esercizio della professione forense col ricorso ai tipi delle società disciplinate dal codice civile, anche di tipo capitalistico, prevedendo che:

- 1) le stesse non siano assoggettabili alle procedure concorsuali regolate dal R.D. n. 267/1942 ed in caso di crisi o insolvenza ad siano applicabili esclusivamente la disciplina del c.d. “sovraindebitamento” di cui alla L. 3/2012 in caso di crisi;
- 2) i soci e gli amministratori delle medesime società debbano essere esclusivamente persone fisiche, purché iscritte ed esercenti professioni intellettuali regolamentate in albi e/o ordini;
- 3) quando la compagine sociale sia composta da giovani infratrentacinquenni o da donne, in via esclusiva o per lo meno a maggioranza numerica (nel caso di società di persone o di società cooperative) o di quote (o azioni) rappresentative del capitale sociale, siano applicati a tali società - per almeno i primi 5 anni dalla loro costituzione - benefici ed incentivi fiscali (sui ricavi reinvestiti nella società) e/o crediti di imposta per le assunzioni di personale dipendente.